



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere - relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23856** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **50551**, reso da **De Marco Roberto**, in qualità di “consegnatario di beni mobili”, in servizio presso il Comune di Sassofeltrio, Settore Tecnico, per l’esercizio finanziario 2017;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell’11 giugno 2025, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Federico Lorenzini e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; assente il sig. De Marco.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità.

In particolare, dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento

sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con "debito di custodia", il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il *"tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti"*.

La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla "gestione" (non solo alla "custodia" o alla "consegna") e, dall'altro lato, ai "beni" degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che "non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti" (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

Nella relazione si precisa che, sotto il profilo formale, il conto è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996), indica il totale della consistenza al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e

	valore, per ciascuna categoria inventariale di bene.	
	In particolare, pur essendo stati rispettati gli altri adempimenti di legge,	
	si evidenzia che non è stata depositata la relazione dell'organo di	
	controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c., e che nella	
	scheda anagrafica del Comune di Sassofeltrio non sono stati indicati i	
	riferimenti relativi all'atto di nomina dell'agente contabile, che va,	
	pertanto, ritenuto "di fatto".	
	Sotto il profilo sostanziale, poi, il magistrato istruttore rileva che il	
	conto in esame non riguarda beni mobili o materie per cui l'agente	
	contabile avesse "debito di custodia" bensì tutte le voci che costituivano	
	le immobilizzazioni nel patrimonio del settore di cui era responsabile il	
	dott. De Marco.	
	Infatti, il conto comprende: attrezzature, sistemi informatici,	
	arredamenti, in uso presso il comune di Sassofeltrio.	
	A tal proposito, in risposta a richiesta istruttoria finalizzata a chiarire la	
	tipologia di gestione contabile affidata al De Marco, con nota prot.	
	n.4515 del 31 ottobre 2024 l'Ente comunicava che <i>"Il Comune non ha</i>	
	<i>consegnatari per debito di custodia, in quanto i vari responsabili delle strutture</i>	
	<i>acquistano in autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari</i>	
	<i>con debito di vigilanza"</i> .	
	In sostanza, ciò conferma che l'atto depositato contiene <i>"una generale</i>	
	<i>elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario, tra i quali non sono, però,</i>	
	<i>individuabili quelli riferibili ad una gestione per i quali possa configurarsi un</i>	
	<i>debito di custodia del consegnatario"</i> .	
	Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l'atto trasmesso come	
	3	

	conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto	
	giudiziale (Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della sez. Piemonte, sent. n.	
	38/2018 della Sez. Liguria), essendo privo dei requisiti minimi	
	essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna	
	all'agente contabile e da esso custoditi in senso tecnico.	
	D'altronde, non sono neppure ravvisabili i presupposti previsti dall'art.	
	6, comma 1, e dagli artt. 11 e 23 del D.P.R. n.254/2002.	
	2. Con memoria depositata per l'odierna udienza il De Marco ha	
	ritenuto condivisibili i rilievi formulati dal magistrato istruttore,	
	chiedendo che sia dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di resa del	
	conto giudiziale, non essendovi a suo carico alcun debito di custodia	
	bensì di mera vigilanza su beni utilizzati per lo svolgimento delle	
	ordinarie attività istituzionali, con conseguente improcedibilità del	
	giudizio di conto.	
	3. All'udienza dell'11 giugno 2025, assente il De Marco, il P.M. ha	
	concluso per la dichiarazione d'improcedibilità del giudizio di conto.	
	DIRITTO	
	1. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è	
	improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario con	
	debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non	
	come agente contabile.	
	In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827	
	del 1924, <i>"non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna</i>	
	<i>mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe,</i>	
	<i>registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il</i>	
	4	

consegnatario è addetto”.

Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia” presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell’unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all’esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e,

	dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio	
	di conto.	
	I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte	
	operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario	
	funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto	
	giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione	
	amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria	
	sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).	
	In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di	
	custodia" si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di	
	"magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali	
	di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con	
	configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso	
	"obbligo restitutorio" di quanto avuto in consegna.	
	2. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati	
	negli elenchi (liste - inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e	
	non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.	
	Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati	
	non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in	
	conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.	
	D'altro canto, lo stesso De Marco ha dichiarato di condividere i rilievi	
	formulati dal magistrato istruttore.	
	Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso	
	di specie, gravasse sul consegnatario un mero obbligo di "vigilanza"	
	ma non quello di "custodia ", venendo, dunque, meno i presupposti	
	6	

normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev'essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante **De Marco Roberto**, consegnatario in servizio presso il Comune di Sassofeltrio, come Responsabile del Settore Tecnico, per l'esercizio finanziario 2017.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25/07/2025
Il funzionario preposto
Matteo Quattrini
(f.to digitalmente)